

**LA RISPOSTA PENALE ALLA VIOLENZA DOMESTICA:
UN'INDAGINE SULLA PRASSI DEL TRIBUNALE DI MILANO IN MATERIA DI
MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI (ART. 572 C.P.)**

di Claudia Pecorella e Patrizia Farina

***Abstract.** Un'indagine sulla giurisprudenza del Tribunale di Milano ha messo in luce l'inadeguatezza del reato di maltrattamenti previsto dall'art. 572 c.p. nella repressione della violenza domestica – e in particolare della violenza nelle relazioni di coppia – risultando ad esso estranee le ipotesi nelle quali non sia evidente la posizione di soggezione o sottomissione della vittima. Si conferma, d'altra parte, un forte condizionamento della volontà della vittima sull'esito del procedimento penale.*

SOMMARIO: 1. Le ragioni dell'indagine. – 2. Osservazioni metodologiche. – 3. Le vittime e il loro contesto familiare e sociale. – 4. Gli esiti dei procedimenti analizzati. – 5. Il labile confine tra la conflittualità di coppia e i maltrattamenti. – 6. Considerazioni conclusive.

1. Le ragioni dell'indagine.

Nell'ambito del multiforme fenomeno della violenza maschile contro le donne, che anche nel nostro Paese registra un numero elevatissimo di vittime, la violenza domestica, e in particolare quella che si realizza nella relazione di coppia (la c.d. violenza domestica in senso stretto, nella terminologia dell'Agenzia dell'Unione Europea per i diritti fondamentali)¹, riveste un ruolo significativo per diffusione e gravità delle offese arrecate. In base ai dati dell'ultima indagine dell'ISTAT², su 6 milioni e 788.000 donne tra i 16 e i 70 anni che hanno subito nel corso della vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale, ben 2 milioni e 800.000 risultano essere state vittime del proprio partner (attuale o precedente) con modalità anche

¹ Cfr. EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS (FRA), *Violence against women: an EU-wide survey. Main Results*, 2014, p. 19: il documento, consultabile all'indirizzo <https://fra.europa.eu/en/vaw-survey-results>, riporta l'esito dell'indagine sulla violenza nei confronti delle donne effettuata su un campione di 42.000 donne, rappresentative dei 28 Stati dell'Unione.

² Questo il risultato dell'indagine sulla Sicurezza delle donne, condotta dall'ISTAT tra maggio e dicembre 2014, su un campione di 24.761 donne residenti nel nostro Paese e volta a fare emergere la loro eventuale esperienza della violenza, fisica, sessuale o psicologica nell'arco della vita: cfr. ISTAT, *La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia*, Anno 2014 (<https://www.istat.it/it/archivio/161716>).

particolarmente aggressive, come il tentativo di strangolamento e l'ustione (nel 79,6% dei casi) e umilianti, per l'imposizione di un'attività sessuale non desiderata (nel 90,6% dei casi) o considerata mortificante (esperienza, quest'ultima, vissuta da tutte le donne che hanno dichiarato di aver subito violenza nell'ambito di una relazione affettiva in corso o cessata)³. Ulteriore costante in questo tipo di violenza, oltre alla ripetitività dei comportamenti variamente aggressivi, è poi l'indifferenza mostrata dal partner per la gravidanza della donna, che se nel 57,7% dei casi non ha comportato una riduzione della intensità della violenza, nel 17,2% dei casi ne ha segnato l'inizio o la sua recrudescenza; analogamente, scarsamente influente è la presenza di figli minori, che risultano avere assistito alla violenza in percentuale elevata (nel 62,5% dei casi) ed essere stati a loro volta vittime di violenza insieme alla madre nel 25% dei casi⁴.

Benché sia diminuito, rispetto alla precedente indagine svolta dall'ISTAT nel 2006, il numero di donne che dichiara di aver subito violenza (fisica, sessuale ma anche psicologica) dal proprio partner negli ultimi 5 anni, la violenza domestica si presenta come un fenomeno ancora molto diffuso, che ha delle manifestazioni percepite come molto gravi da più donne rispetto al passato (il 34,5% di esse ha temuto per la propria vita, contro il 18,8% del 2006) e che sono anche, oggettivamente, di maggiore intensità, dal momento che nel 40,2% dei casi la vittima ha riportato delle ferite, contro il 26,3% del 2006; questa gravità risulta tra l'altro ancora più accentuata se si concentra l'attenzione sulle sole donne straniere, che risultano più spesso aggredite dai loro partner rispetto alle donne italiane e destinatarie delle forme di violenza più gravi (i tentativi di strangolamento e le ustioni arrivano al 90,4% dei casi e gli stupri al 68,3% sul complesso delle violenze sessuali)⁵.

A fronte di questo scenario permane limitato il numero delle donne che ritiene di aver subito un reato (solo il 35%) e ancora più basso quello di chi ha deciso di rivolgersi all'autorità giudiziaria: complessivamente solo il 12,3% delle donne ha dichiarato di aver denunciato la violenza, con un lieve aumento (17,1%) se si considerano solo le straniere. A conoscenza della violenza esercitata dal partner all'interno delle mura domestiche sono stati per lo più gli amici (35%) e i familiari (33,7%), risultando modesti interlocutori sia i centri antiviolenza, sia gli operatori del pronto soccorso e gli assistenti sociali, anche se la richiesta di aiuto risulta in lieve crescita rispetto alla precedente indagine⁶.

³ Cfr. ISTAT cit. prospetto 2; altrettanto diffusa risulta, nell'ambito del rapporto di coppia, quella forma di violenza particolarmente grave rappresentata dallo stupro (nel 62,7% dei casi di violenza da partner o ex-partner).

⁴ Cfr. ISTAT cit. p. 3 ss.

⁵ Cfr. ISTAT cit. p. 6. Le donne straniere inserite nel campione sono state 3.717, selezionate in base alle prime sei cittadinanze di straniere residenti in Italia; tra esse sono le rumene, le ucraine e le moldave quelle con la percentuale più elevata di violenza fisica e/o sessuale subita. Per la maggior parte di queste donne straniere (il 68,9% di esse) la violenza del partner è iniziata nel Paese di origine.

⁶ Nel confronto con i dati della precedente indagine emerge che negli ultimi 5 anni è aumentata la propensione delle donne a far trapelare all'esterno la situazione di violenza subita dal partner (è infatti diminuita la percentuale di donne che dichiara di non averne parlato con nessuno: dal 32% del 2006 al

Se è innegabile che la violenza domestica – e più in generale ogni forma di violenza maschile sulle donne – non può essere debellata attraverso il ricorso al diritto penale, per la matrice culturale che la caratterizza e la povertà dei rimedi che la giustizia penale è in grado di offrire alla vittima (ma anche all'autore di quei comportamenti, quando ne sia accertata la responsabilità), nondimeno appare inaccettabile che un fenomeno criminale così diffuso e lesivo di diritti fondamentali delle donne (e dei minori che quella stessa violenza subiscono, anche solo come spettatori) resti fuori dalle aule dei tribunali, nelle quali viceversa si giudicano e si stigmatizzano, attraverso la sentenza di condanna, violazioni della legge penale molto meno significative sul piano degli interessi lesi e delle conseguenze arrecate.

E' del tutto comprensibile che la scelta di denunciare il proprio compagno (soprattutto quando la relazione è ancora in corso) costituisca agli occhi della donna l'*extrema ratio* e che sia pertanto necessario innanzitutto offrirle aiuto su fronti diversi per far cessare la violenza e consentire ove possibile la prosecuzione del rapporto in termini civili e rispettosi. Quando, tuttavia, la situazione è diventata per lei insostenibile e ogni altro intervento è risultato inefficace, la donna dovrebbe poter vedere nel sistema della giustizia penale un porto sicuro al quale approdare senza timore, non avendo dubbi sulla natura penale dei comportamenti di cui è stata vittima e quindi sulla condanna del loro autore all'esito del processo. Paradigmatica di questa legittima aspettativa, che dovrebbero poter nutrire tutte le vittime di violenza domestica, è la risposta data da una donna al magistrato che, avendo appreso che era intervenuta una riconciliazione con il partner sottoposto a procedimento penale, le chiedeva se avesse intenzione di rimettere la querela:

“No, perché se una persona sbaglia e da solo non è in grado di capire che cosa ha fatto e che cosa ha sbagliato, è giusto che qualcuno glielo faccia capire. Se io mi sono rivolta alla legge è perché credo nella legge, io ritengo giusto che il sig. [...] venga punito per quello che ha fatto in base a quello che deciderà la legge”.

La stessa aspettativa che mostra di avere una donna egiziana che, a differenza della precedente, risponde affermativamente – sia pure con qualche incertezza - ad un'analogha richiesta rivolta dal giudice e, dopo aver premesso di non aver “fatto pace” con il marito ma di stare ancora con lui “per i bambini”, si appella al potere dissuasivo che potrebbe avere sul partner la esplicita minaccia di una pena (detentiva):

“Vuole lei quando lui viene qua [in udienza] ...dire lui se alza la mano .. perché io paura, quando lei magari parla con lui dire se alza la mano di andare in galera”.

Se sono note le diverse motivazioni che trattengono le donne dal denunciare il compagno violento, sopportando anni di sofferenze e umiliazioni per rassegnazione o

22,9% del 2014), a rivolgersi ai centri antiviolenza (il 4,9% rispetto al 2,4% del 2006) e a denunciare (l'11,8% rispetto al 6,7% del 2006). Cfr. ISTAT cit. p. 4 e 9.

nella speranza di un cambiamento, soprattutto in presenza di figli minori⁷, meno conosciuta è la risposta che il sistema della giustizia penale ha saputo dare a quelle (poche) donne che si sono ad esso rivolte per porre un argine alla spirale di violenza nella quale si trovavano imprigionate. Ed è proprio per ovviare almeno in parte a questa lacuna - che impedisce di comprendere l'eventuale inadeguatezza delle leggi vigenti nel reprimere il fenomeno e quindi di individuare delle possibili soluzioni - che è nata l'indagine sulla prassi del Tribunale di Milano della quale in questa sede proponiamo sinteticamente i risultati⁸.

2. Osservazioni metodologiche.

La ricerca ha avuto ad oggetto i procedimenti per il reato di maltrattamenti tra familiari e conviventi (art. 572 c.p.), nel cui ambito era stato disposto il rinvio a giudizio nel corso del 2012: dei 242 procedimenti così selezionati, 96 sono stati utilizzati per la ricerca in quanto aventi ad oggetto fatti realizzati nel rapporto di coppia e conclusisi con sentenza irrevocabile entro l'estate del 2016⁹. Lo scarso numero di procedimenti penali oggetto di interesse può dipendere, fra l'altro, dal fatto che una buona parte delle denunce all'origine di essi risale al 2011, ossia a quello stesso anno che, secondo i dati diffusi nel 2012 dalla Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate di Milano (CADMI), ha visto un incremento significativo del numero delle archiviazioni, richieste e disposte, per questo reato presso il Tribunale di Milano. E' emerso infatti che a fronte di ben 1470 iscrizioni di notizie di reato per il delitto di cui all'art. 572 c.p., le richieste di archiviazione sono state 1070 e quelle disposte 958; un numero particolarmente

⁷ Su questo aspetto cfr. EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS, cit. p. 59 ss.; ISTAT cit. tavola 39; nonché G. CREAZZO (a cura di), *Se le donne chiedono giustizia*, Il Mulino, 2012, 39 ss., che riporta i risultati dell'indagine condotta nell'ambito del progetto WoSafeJus (*Why Doesn't She Press Charges? Understanding and Improving Women's Safety and Right to Justice*), volto "a indagare le ragioni che spingono una donna a denunciare, o a non denunciare, le violenze subite nel contesto familiare, perpetrate dal partner o dall'ex-partner [e] verificare quale sia il funzionamento del sistema della giustizia penale, nei casi in cui venga presentata denuncia, e quali gli strumenti a disposizione a protezione delle donne, in situazione di pericolo, nei diversi paesi europei (Italia, Spagna, Romania, Inghilterra)".

⁸ Numerose sono le persone da ringraziare per avere a vario titolo contribuito alla realizzazione dell'indagine: la dott.ssa Livia Pomodoro, che l'ha inizialmente autorizzata in quanto Presidente del Tribunale di Milano e il dott. Roberto Bichi, che nella stessa veste ne ha successivamente consentito la prosecuzione; gli studenti e i collaboratori della Cattedra di Diritto penale dell'Università di Milano-Bicocca che con tempi e impegno diversi hanno partecipato alla raccolta dei dati e alla loro elaborazione: Simone Camisasca, Debora Cherubini, Massimiliano Dova, Simona Romanò, Francesca Torlasco, Monica Trapani. Un particolare ringraziamento va infine rivolto al dott. Fabio Roia che ha condiviso gli obiettivi della ricerca, agevolando in ogni modo il suo svolgimento.

⁹ La ricerca è durata diversi anni per la difficoltà di individuare i casi oggetto di interesse, essendo l'art. 572 c.p. una disposizione a più fattispecie e non potendosi trarre indicazioni sul sesso e sull'età della vittima nella registrazione della notizia di reato all'interno del R.E.G.E.; è stato inoltre necessario attendere che le sentenze divenissero definitive e fosse quindi consultabile in Archivio il relativo fascicolo processuale.

elevato se si considera che nei due anni precedenti le archiviazioni in questo ambito rappresentavano soltanto un terzo circa delle notizie di reato iscritte (468 su 1318 nel 2009 e 542 su 1407 nel 2010)¹⁰.

La scelta di concentrare l'attenzione sulla prassi applicativa del delitto di maltrattamenti tra familiari e conviventi – da solo o in concorso con altri reati – è stata dettata dalla considerazione che è proprio nei procedimenti volti all'accertamento di questo reato che il fenomeno della violenza domestica dovrebbe raggiungere il grado più elevato di emersione: da un lato, perché è questa la figura di reato alla quale è riconducibile quella condotta umiliante e vessatoria, protratta per un tempo più o meno lungo, che le donne descrivono al momento della denuncia, quando finalmente decidono di rivolgersi alla giustizia penale; dall'altro lato, perché si tratta di un reato procedibile d'ufficio, per il quale è (almeno teoricamente) del tutto irrilevante l'eventuale rimessione della denuncia/querela da parte della vittima: evenienza, come è noto, tutt'altro che infrequente in questo campo e che sarebbe in grado di paralizzare l'esercizio dell'azione penale ove quest'ultima avesse ad oggetto i singoli reati nei quali la violenza domestica solitamente si traduce (percosse, lesioni lievi, minacce, ingiurie, violenza privata).

Occorre peraltro precisare che i procedimenti esaminati riguardavano fatti realizzatisi in epoca anteriore alla modifiche che l'art. 572 c.p. ha subito per effetto, dapprima, della legge del 1° ottobre 2012 n. 172 di esecuzione della Convenzione di Lanzarote del 2007, e quindi del d.l. 14 agosto 2013 n. 93, convertito nella l. 119/2013 e dedicato tra l'altro al contrasto della violenza di genere: modifiche che a dire il vero non hanno influito in maniera significativa sulla formulazione della fattispecie¹¹, quanto piuttosto sul trattamento sanzionatorio per essa previsto.

Nella sua formulazione originaria - e per quanto qui interessa - il delitto di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli (come allora si chiamava) comportava la pena della reclusione da 1 a 5 anni per chiunque maltrattasse una persona della famiglia o un minore degli anni 14; per effetto delle modifiche introdotte dalla legge

¹⁰ In base a dati più recenti del centro Soccorso Violenza Sessuale e Domestica (SVSeD) della Clinica Mangiagalli di Milano (riportati nell'articolo di A. CORICA, *Violenze in casa. In tre anni sono raddoppiate*, in *La Repubblica*, 4 marzo 2016, p. XI della cronaca di Milano), le denunce per maltrattamenti sarebbero ancora in aumento (1539 nel 2014 e 1670 nel 2015), con una percentuale sempre elevata di archiviazioni (oltre la metà: 867 nel 2015), ma comunque inferiore a quella registrata nel 2011; 340 sono state nel 2015 le richieste di rinvio a giudizio e – secondo le parole dell'allora procuratore dott. Pietro Forno – “nella stragrande maggioranza dei casi il processo si conclude con condanna” (per una diversa conclusione con riguardo ai procedimenti analizzati nell'ambito di questa ricerca e relativi agli anni precedenti, v. *infra*, 4).

¹¹ La espresa inclusione, tra i soggetti destinatari dei maltrattamenti, delle persone *conviventi* accanto a quelle *della famiglia* ha rappresentato il riconoscimento legislativo di una interpretazione estensiva della fattispecie, volta a renderla applicabile ai fatti realizzatisi tra i componenti della famiglia di fatto – e non solo di quella legittima fondata sul matrimonio -, che già da tempo si era affermata in dottrina (cfr. ad es. F. COPPI, voce *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, in *Enc. Dir.*, vol. XXV, 1975, p. 347; M. BERTOLINO, *La famiglia, le famiglie: nuovi orizzonti della tutela penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, 584) e in giurisprudenza (fra le tante, Cass. 2 ottobre 2009, L., in *Foro it.*, 2009, II, 132; Cass. 29 gennaio 2008, Battiloro, CED 239726, in *Riv. pen.*, 2009, 209; Cass. 24 gennaio 2007, Gatto, in *Cass. pen.*, 2008, 2858 con nota di BELTRANI).

172/2012, la pena edittale è stata innalzata da 2 a 6 anni di reclusione e l'ipotesi del maltrattamento in danno di persona minore degli anni 14 è stata assunta ad oggetto di una circostanza aggravante speciale, inserita nel secondo comma dello stesso art. 572 c.p.¹². Successivamente il d.l. 93/2013 ha ampliato tale circostanza in una duplice direzione, riconoscendo meritevoli di una tutela rafforzata anche i minori tra i 14 e i 18 anni e attribuendo rilievo anche alla violenza da loro solo assistita anziché subita, in ossequio a quanto richiesto dall'art. 46 della Convenzione di Istanbul, nel frattempo ratificata dal nostro Paese. La modifica ha avuto peraltro vita breve perché, come è noto, in sede di conversione del decreto la circostanza aggravante del secondo comma dell'art. 572 c.p. è stata soppressa, per la contestuale introduzione di una corrispondente aggravante comune nell'art. 61 n. 11-*quinquies* c.p., destinata ad operare per i "delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché [per il] delitto di cui all'art. 572" che siano commessi "in presenza o in danno di un minore di anni diciotto" ovvero "in danno di persona in stato di gravidanza"¹³.

In conseguenza dell'introduzione della nuova circostanza aggravante - i cui estremi ricorrono, come tra breve vedremo, in molti dei casi di violenza domestica denunciati - e dell'innalzamento del minimo edittale (più ancora che del massimo) previsto per il reato si può ritenere che il quadro delle risposte sanzionatorie ai maltrattamenti nella relazione di coppia, che emerge dalla giurisprudenza del Tribunale di Milano analizzata, non rifletta le più recenti scelte di politica criminale del legislatore, tutte orientate verso un inasprimento delle pene irrogabili; tuttavia, se diversa è oggi verosimilmente l'entità delle pene inflitte, laddove si giunga a una

¹² Una modifica che ha finito con il restringere l'ambito di applicazione della fattispecie ai maltrattamenti nei confronti dei minori, attribuendo rilevanza solo a quelli realizzati nell'ambito familiare o di quei rapporti di autorità o di affidamento menzionati nella disposizione. Con la stessa legge sono stati anche raddoppiati i termini di prescrizione (cfr. art. 157, comma 6, c.p.) e si è incluso il delitto di maltrattamenti tra quei reati che aggravano l'omicidio realizzato "in occasione" della loro commissione ai sensi dell'art. 576, comma 1 n. 5, c.p. Cfr. in proposito G. PAVICH, *Luci e ombre nel "nuovo volto" del delitto di maltrattamenti. Riflessioni critiche sulle novità apportate dalla legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote*, in questa Rivista, 9 novembre 2012, nonché, con riguardo all'aggravante introdotta nell'art. 576 c.p., le considerazioni critiche svolte da E. CORN, *Il femminicidio come fattispecie penale. Storia, comparazione, prospettive*, Editoriale Scientifica, 2017, p. 225.

¹³. Con riguardo all'aggravante della c.d. violenza assistita da parte dei minori, va segnalato che la giurisprudenza, sulla scia di un orientamento formatosi antecedentemente, tende a ravvisare l'integrazione della fattispecie di maltrattamenti (anziché la circostanza aggravante) - e quindi un concorso formale di reati - ogniqualvolta il minore abbia dovuto assistere, in modo non occasionale, alla violenza esercitata sulla madre: cfr. in proposito, F. ROIA, *Crimini contro le donne. Politiche, leggi, buone pratiche*, FrancoAngeli, 2017, p. 61. Rispetto invece all'ulteriore ipotesi del fatto commesso in danno di una donna in stato di gravidanza, poco condivisibile appare la critica, mossa da una parte della dottrina (cfr. per tutti M. BERTOLINO, *Violenza e famiglia: attualità di un fenomeno antico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, 1723 ss), per il suo carattere meramente simbolico (e quindi inutile), potendosi già utilizzare in quei casi la circostanza aggravante comune della c.d. minorata difesa (art. 61 n. 5 c.p.): una soluzione che a dire il vero non convince perché diversa appare la *ratio* di fondo dell'aggravante di nuova introduzione (e il suo - non inutile, vista la frequenza di questa ipotesi - messaggio culturale), che è quella di considerare più riprovevole il fatto commesso quando mette anche in pericolo una vita *in fieri*.

sentenza di condanna, e conseguentemente ridotta la possibilità di sospenderle condizionalmente, niente induce a pensare che diversa potrebbe essere anche la valutazione circa la sussistenza del reato nel singolo caso concreto. Ed è proprio questo l'aspetto sul quale la ricerca mirava a far luce: l'adeguatezza della risposta che il nostro sistema penale è in grado di dare alle vittime della violenza domestica, misurata non sul piano della gravità delle conseguenze cui è andato incontro l'autore dei maltrattamenti, bensì sotto il profilo della capacità della legge penale di cogliere il disvalore del fenomeno e di trasmetterne in modo chiaro la disapprovazione dell'ordinamento, in occasione di ogni sua applicazione concreta. E' questo del resto che le donne vittime di violenza più si aspettano dal giudice penale: il riconoscimento pubblico e autorevole che la violenza esercitata nei loro confronti non poteva in alcun modo essere giustificata, qualunque fossero i problemi o le mancanze ad esse addebitabili nella relazione di coppia. Solo una volta accertata la capacità del sistema penale di dare alla vittima questo riconoscimento – insito in una pronuncia di condanna – ha senso poi interrogarsi su quale sia la sanzione più appropriata che *de lege lata* il nostro sistema penale è in grado di applicare al responsabile e se siano eventualmente percorribili, *de lege ferenda*, strade diverse per arrivare a risultati più appaganti nella prevenzione del fenomeno.

Per la valutazione della idoneità della disposizione sui maltrattamenti in famiglia a fornire una risposta soddisfacente nei casi di violenza nell'ambito di un rapporto di coppia, il Tribunale di Milano è sembrato un osservatorio ideale perché - a parte i casi di giudizio direttissimo *ex art. 558 c.p.p.* - della violenza domestica si occupano in primo grado soltanto due Sezioni, la V e la IX, che sono specializzate nella trattazione dei reati in danno di "soggetti deboli" e dalle quali quindi ci si può attendere il miglior uso possibile dello strumento normativo a disposizione¹⁴.

Per la raccolta dei dati è stata utilizzata una scheda frutto di un processo circolare che, muovendo dalla lettura iniziale di alcuni fascicoli processuali, ha permesso di individuare le informazioni salienti reperibili e quindi di predisporre uno strumento di raccolta appropriato e standardizzato in vista della successiva elaborazione dei dati anche sotto il profilo statistico.

La scheda è divisa in 4 sezioni: a parte quella (a) identificativa del fascicolo, con l'indicazione anche dei reati in concorso con quello di maltrattamenti in famiglia eventualmente contestati, la sezione anagrafica (b) è incentrata sulle caratteristiche dei soggetti coinvolti nel maltrattamento (età, nazionalità, natura della relazione, tipologia familiare, nonché grado di istruzione, condizione professionale all'epoca dei fatti, eventuali precedenti penali o dipendenze da parte sia dell'autore sia della vittima); la terza sezione (c) è dedicata alle caratteristiche del maltrattamento stesso (sua frequenza

¹⁴ Dal campione esaminato sono stati quindi esclusi 7 procedimenti per maltrattamenti definiti con il giudizio direttissimo nel corso del 2012, perché giudicati da Sezioni del Tribunale diverse dalla V e dalla IX; ai dati relativi a questi procedimenti si farà comunque riferimento nel corso del lavoro, laddove oggetto di interesse. Sulla inadeguatezza del rito direttissimo nei procedimenti aventi ad oggetto il reato in esame, "mancando i tempi necessari, per gli organismi investigativi, per raccogliere i necessari elementi di prova", F. ROIA, *op. cit.*, p. 91.

e durata) e agli eventuali interventi delle forze dell'ordine o di un servizio di pronto soccorso; nella quarta sezione (**d**) viene infine in considerazione il procedimento penale, del quale si registra lo sviluppo, anche dal punto di vista temporale: dalla data di presentazione della denuncia/querela (e della sua eventuale integrazione) fino alla prima udienza e poi alla definizione dei diversi gradi di giudizio, ove intervenuti. In questo ambito sono pure previste le informazioni relative alla costituzione di parte civile della vittima, alle misure cautelari eventualmente disposte, all'audizione in dibattimento della persona offesa e/o di altri testi, nonché al dispositivo della sentenza, con l'indicazione della concessione o meno delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena in caso di condanna.

La standardizzazione delle informazioni mediante la scheda ha consentito la raccolta sia di dati di natura quantitativa, come ad esempio l'anno di nascita, il numero di figli o i precedenti penali, sia di quelli derivabili dai testi contenuti nel fascicolo processuale. In quest'ultimo caso, per evitare la potenziale distorsione determinata dall'interpretazione soggettiva, è stata adottata una strategia prudenziale di impiego del dato, che prevede l'esclusione delle informazioni non univocamente rilevabili.

Altre informazioni interessanti per la comprensione del fenomeno, come l'istruzione e la condizione professionale dell'autore e della vittima, sono emerse solo occasionalmente dall'esame dei fascicoli processuali e non sono dunque numericamente adeguate per l'elaborazione statistica.

3. Le vittime e il loro contesto familiare e sociale.

Prima di affrontare l'esame degli esiti processuali che hanno avuto i procedimenti penali considerati è opportuno delineare sinteticamente il profilo degli attori coinvolti.

Di età media fra i 36 e 40 anni, imputati e vittime si distribuiscono in modo equilibrato rispetto alla provenienza italiana o straniera, con una conseguente sovrarappresentazione della seconda¹⁵. Le coppie tendono ad essere omogenee per cittadinanza, essendo la percentuale di omogamia pari all'82%; nelle poche coppie miste prevale, ma in misura non significativa, l'unione tra donna italiana e partner straniero. Poco più della metà delle coppie ha una differenza di età superiore ai tre anni (56,8%), anche se il 10% circa di esse presenta un divario di età superiore ai nove anni, soprattutto quando uno o entrambi i partner sono stranieri.


Nella stragrande maggioranza dei casi le vittime hanno figli (89,5%), quasi sempre conviventi (80%), che per questo assistono in misura massiccia alla violenza esercitata sulle loro madri (72,6%) e in misura minore la subiscono (36,8%). E' spesso

¹⁵ La popolazione straniera iscritta in anagrafe al 1.1.2016 ammonta infatti a 2 milioni 644 mila unità, che è pari all'8,5% della popolazione femminile. Cfr. <http://dati.istat.it/>.

per proteggere i figli, e in diversi casi anche su loro sollecitazione, che la donna dichiara di essersi decisa a sporgere denuncia¹⁶.

Fra i caratteri individuali si sottolinea ancora l'abuso di alcol e/o sostanze stupefacenti fra gli imputati (poco più della metà dei casi), di molto inferiore a quello delle vittime (solo il 5%) e alcuni casi di ludopatia (5)¹⁷, nonché la presenza di precedenti penali in quasi la metà del campione (il 49% degli imputati).

Il *grafico 1* mostra il tipo di reati oggetto di precedenti sentenze di condanna riportate dagli imputati, distinti per nazionalità. In circa la metà dei casi si tratta di reati contro la persona, ricomprendendo in questa categoria anche il reato di cui all'art. 572 c.p. commesso (in 3 casi su 4) nei confronti della stessa vittima dei maltrattamenti oggetto di giudizio presso il Tribunale di Milano¹⁸. Tra i reati ricompresi nella categoria "altri reati" si segnalano, per maggiore frequenza, i reati in materia di armi, quello di resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e quello di guida in stato di ebbrezza (art. 186 codice della strada).



Fonte: nostre elaborazioni su dati del Tribunale di Milano

¹⁶ Nei casi decisi con giudizio direttissimo (*retro*, nota 14) vi è una netta prevalenza di coppie straniere (6 su 7, con un solo caso di coppia mista formata da un italiano e da una straniera), per lo più aventi la stessa età, tranne due casi in cui la differenza di età è pari a 11 anni; quasi sempre (in 6 casi su 7) la violenza ha coinvolto anche i figli, che in due casi l'hanno non solo assistita ma anche subita.


¹⁷ Questa ulteriore forma di dipendenza si riscontra in quasi la metà dei casi giudicati con il rito direttissimo (v. *retro*, nota 14).

¹⁸ Vi sono poi altre due precedenti condanne per reati commessi in danno della stessa vittima, che hanno avuto però ad oggetto il reato di lesioni. Una precedente condanna per maltrattamenti nei confronti della moglie era presente anche in uno dei casi giudicati per direttissima (*retro*, nota 14), ancorché risultante solo dalle dichiarazioni dell'imputato in udienza.

Quanto al maltrattamento subito, la sua intensità è risultata mutevole, sia nella forma (anche se dalla violenza psicologica iniziale si arriva sempre a quella fisica, in un periodo più o meno prossimo alla denuncia) sia nella frequenza; è possibile tuttavia darne una adeguata rappresentazione considerando congiuntamente tre elementi indiretti: la sua durata, così come riferita dalle donne nella denuncia (che non sempre coincide con quella indicata nel capo d'imputazione e/o con quella considerata penalmente rilevante dal giudice all'esito del dibattimento), il numero degli interventi delle forze dell'ordine e il numero degli accessi ai servizi di pronto soccorso. Da questo punto di vista è interessante notare che nel 70% dei casi la violenza è stata sopportata per più di due anni e di questi poco più della metà (37 casi su 67) ha avuto ad oggetto una violenza durata più di 5 anni, che talvolta ha segnato l'intera vita coniugale (7 casi su 37 riguardano maltrattamenti protrattisi per oltre 10 anni)¹⁹. Consistente è tra l'altro il numero di donne che dichiara di aver subito violenza anche durante la gravidanza (24 su 96), che in alcuni casi è stata interrotta o è terminata prematuramente per sofferenza del feto.

Il grafico 2 riporta la diversa durata dei maltrattamenti denunciati dalle donne, distinte per nazionalità: mentre tra le donne straniere si nota una distribuzione omogenea della durata della violenza subita nelle diverse fasce temporali nelle quali essa è stata suddivisa, con un incremento progressivo dai valori minori a quelli maggiori, tra le italiane si manifesta una tendenza alla polarizzazione fra gli estremi. Ciò consentirebbe di ipotizzare che la propensione alla denuncia delle donne italiane, quando non è elevata, tanto da consentire loro di sottrarsi alla violenza nell'arco del primo anno del suo manifestarsi, è estremamente bassa, essendo quantitativamente significative le denunce intervenute dopo 2 e, soprattutto, 5 anni dall'inizio dei maltrattamenti (che solo in meno della metà dei casi sono state precedute da una o più denunce poi ritirate). Una conferma in proposito può forse derivare dalla presenza tra le straniere della percentuale maggiore di donne con un'età inferiore ai 30 anni (il 25% rispetto all'11% tra le italiane), che di regola coincide con una relazione affettiva di più breve durata.


¹⁹ Il lungo arco temporale che può intercorrere tra le prime manifestazioni della violenza e la decisione della vittima di rivolgersi all'autorità giudiziaria si spiega alla luce della dinamica del c.d. ciclo della violenza, che vede l'esplosione della violenza alternarsi a momenti di riavvicinamento e di scuse per il male arrecato da parte del partner violento (c.d. fase della luna di miele); una fase, quest'ultima, che tende nel tempo a durare per periodi sempre più brevi. Alla base del ciclo della violenza vi sono atteggiamenti di minimizzazione dell'atto violento da parte dell'uomo, accompagnati da un crescente senso di inadeguatezza da parte della donna, che si sente responsabile per i maltrattamenti subiti e incapace di interrompere la relazione, che desidera al contrario proseguire. In proposito cfr. L. E. WALKER, *The battered women*, Harper & Row, 1979.



Fonte: nostre elaborazioni su dati del Tribunale di Milano

In conseguenza della violenza subita 8 vittime su 10 si sono rivolte almeno una volta al Pronto Soccorso (l'82,1% dei casi) e un quarto di esse più volte, fino ad un massimo di 12 nell'arco di 4 anni consecutivi. Quanto alle forze dell'ordine, esse risultano essere state coinvolte almeno una volta nel 64,2% dei casi, molto spesso su richiesta della stessa vittima e talvolta per iniziativa dei vicini di casa.

Come si nota nel grafico 3, se nel ricorso alle forze dell'ordine non si registrano differenze significative a seconda della nazionalità della vittima, sono più spesso le donne italiane a rivolgersi alle strutture ospedaliere in conseguenza delle violenze subite: un dato che non sorprende considerando che la stragrande maggioranza delle vittime straniere risulta immigrata nel nostro paese, spesso a seguito del marito e che alcune di esse hanno avuto bisogno dell'interprete per la redazione della denuncia e per la deposizione in udienza.



Fonte: nostre elaborazioni su dati del Tribunale di Milano

Il quadro che emerge dai dati è quello di una violenza di coppia tendenzialmente grave, sia per la sua durata, sia per le sue manifestazioni, che è stata

portata all'attenzione di medici e forze dell'ordine in un numero molto elevato di casi e della quale non di rado erano a conoscenza persone estranee al nucleo familiare (come ad esempio il medico curante o la ginecologa della donna, i servizi sociali, il consultorio di zona, gli insegnanti dei figli). Tale violenza è stata interrotta (almeno temporaneamente) in alcuni casi per il collocamento della donna e dei suoi figli in una struttura protetta (9 su 96)²⁰, ma più spesso in conseguenza dell'adozione di una misura cautelare (38 casi su 96), che in 25 casi è consistita nell'imposizione del divieto di avvicinamento alla persona offesa ovvero (e talvolta congiuntamente) nell'allontanamento del partner dalla casa familiare.

Benché si possa ritenere che negli ultimi anni le forme di intervento a sostegno delle donne vittima di violenza (e di violenza domestica in particolare) siano andate evolvendosi, grazie anche alla sollecitazione degli organismi internazionali sensibili al problema, appare evidente la necessità di un'azione coordinata, e quindi tempestiva, tra le diverse istituzioni che a vario titolo vengono a conoscenza del contesto familiare violento per la donna e (spesso) anche per i suoi figli, indipendentemente dal fatto che essa abbia già maturato la decisione di sporgere denuncia²¹. Sorprende infatti riscontrare situazioni nelle quali la vittima abbia potuto rivolgersi ripetutamente e in un arco di tempo relativamente limitato al Pronto Soccorso di un medesimo ospedale, facendo tra l'altro risultare espressamente che la ferita era stata provocata da un'aggressione del marito o comunque di "persona nota"²², senza che si sia attivata un'adeguata rete di supporto nei suoi confronti, in grado di farla sentire meno sola nella situazione di sofferenza e umiliazione che stava vivendo e di aiutarla nell'individuazione dei passi da intraprendere per sottrarsi alla violenza, ivi compreso l'eventuale ricorso alla giustizia penale, che non sempre si presenta come una soluzione priva di ostacoli, come emerge da queste due testimonianze:

²⁰ In altri 3 casi risulta che il Centro antiviolenza piuttosto che il Servizio sociale abbiano proposto alla donna di entrare in una comunità protetta, ma questa ha preferito tornare a casa o trasferirsi nella casa di parenti.

²¹ In questa direzione si è mosso il Piano Regionale Antiviolenza della Regione Lombardia, approvato dal Consiglio Regionale il 10 novembre 2015 - in attuazione delle linee d'intervento delineate nel Piano nazionale di azione straordinaria contro la violenza sessuale e di genere -, che ha portato tra l'altro alla creazione di 21 Reti territoriali interistituzionali antiviolenza; il piano è consultabile sul sito www.regione.lombardia.it.

²² Tra i casi più eclatanti da questo punto di vista vi è quello di una donna egiziana (con marito italiano) che ha presentato 12 referti medici per lesioni "da persona nota" (anche durante la gravidanza) provenienti dallo stesso ospedale nell'arco di 4 anni, l'ultima delle quali intervenuta un mese dopo aver denunciato il marito; una situazione analoga è stata vissuta da una donna italiana che nello stesso arco di tempo ha effettuato 7 accessi al Pronto Soccorso del medesimo ospedale (di cui i primi due e gli ultimi tre a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro), dichiarando in più di un'occasione di essere stata percossa dal marito (la diagnosi è infatti di "contusioni multiple da percosse"); anche una donna del Camerun si è rivolta 7 volte al Pronto Soccorso ma di due ospedali diversi: le prime 3 volte, nell'arco di 8 mesi, presso una struttura ospedaliera e le altre 4, due anni dopo, presso un'altra, ove si è fatta medicare per le violenze ripetute a distanza di pochi mesi (e due addirittura lo stesso mese).

“ogni tentativo di cercare di trovare una mediazione alla sua violenza dava esito negativo, in diverse occasioni mi sono determinata a denunciarlo, ma mi si chiedeva di farmi refertare presso un pronto soccorso cittadino e per motivi di tempo ho sempre soprasseduto, rifugiandomi da una mia amica per qualche giorno”;

“sono stata interpellata dal Commissariato (...) perché mio marito mi aveva denunciata per danneggiamento e lesioni e lì ho raccontato tutto il mio inferno. Il poliziotto che mi ha notificato l’atto mi diceva che era mio diritto farla [la denuncia], mentre l’altro che era in ufficio, credo un suo superiore, riferiva che non c’erano gli estremi. Successivamente ho continuato a vivere in un inferno”²³.

D’altra parte, i dati ci dicono che il procedimento penale per i maltrattamenti subiti è stato preceduto da almeno una denuncia nel 30% dei casi circa, di cui la metà risalenti a più di 1 anno prima, e nella stessa percentuale la vittima ha ritenuto di dover integrare a distanza di pochi mesi la denuncia presentata, per la reiterazione degli episodi di violenza. Benché di solito sia a lungo rimandata, la decisione di denunciare il compagno violento rappresenta chiaramente per la donna un passo importante, ancorché doloroso, nella prospettiva di un’uscita definitiva da una situazione ritenuta non più sopportabile, come esemplarmente rivelano le parole usate da una donna nel denunciare 16 anni di violenze anche sessuali subite da parte del coniuge, detentore di un’arma in quanto guardia giurata:

“Io ho sbagliato a non fare mai denuncia, perché avevo paura di essere sola, non pensavo che qualcuno ascoltasse la mia voce. Ormai sono stanca di subire tutte queste violenze e ho paura, ripeto, che le minacce di morte per me e i miei figli mio marito possa metterle in atto. Oggi mi sento forse liberata da un peso e penso soprattutto a quanto hanno sofferto i miei figli, anche a causa del mio silenzio (...) sono finalmente libera e contenta di avere detto quello che da anni subivo e che tenevo dentro”.

E dal momento che, come è noto, è molto bassa la percentuale delle donne che denunciano la violenza domestica di cui sono vittime, perché il ricorso a questo estremo rimedio è riservato al momento in cui si rendono conto di non essere più in grado di sopportare e/o di arginare con le loro forze il calvario che stanno vivendo, si fa fatica a comprendere perché tante denunce non abbiano avuto alcun seguito, a prescindere dal fatto che la vittima, come spesso accade, le abbia ritirate dopo un

²³ L’episodio raccontato da una donna italiana - il cui partner, tossicodipendente, era stato già da lei denunciato e condannato per maltrattamenti quattro anni prima - si è verificato poco tempo dopo la dimissione dall’ospedale, nel quale si era sottoposta a intervento chirurgico per le “fratture scomposte delle ossa nasali” che il compagno le aveva provocato e per le quali era stata indicata una prognosi di 30 giorni; nel diario di accettazione dell’ospedale era stata riportata la “situazione di disagio e maltrattamento continuato” descritta in lacrime dalla paziente durante la visita; 6 mesi dopo la donna ha poi denunciato il marito, dopo aver saputo dai servizi sociali, ai quali si era rivolta su suggerimento dei Carabinieri, che non avrebbe potuto essere accolta in tempi brevi in una Comunità protetta.

tempo più o meno breve. Si può ipotizzare che la ragione di questo lento attivarsi della giustizia penale dipenda dalla mancata emersione, in quelle denunce, di un'abitudine dei comportamenti vessatori e violenti denunciati, che sola ne avrebbe consentito la riconduzione almeno *prima facie* al delitto di maltrattamenti, per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio: una ripetitività di quei comportamenti che sarebbe invece risultata manifesta solo con le denunce successive, per l'accumularsi dei referti medici, degli interventi delle forze dell'ordine e forse anche per la maggiore completezza del racconto da parte della vittima. Tuttavia, come tra breve si vedrà, l'indagine sulla prassi del Tribunale di Milano ha messo in luce come la volontà della vittima non solo sia di fatto indispensabile per l'avvio (eventuale) del procedimento penale²⁴ – perché i fatti perseguiti sfuggono di regola ad una valutazione adeguata da parte di persone estranee all'ambito familiare, che pure ne siano venute a conoscenza –, ma rivesta anche un ruolo centrale (quasi decisivo) ai fini dell'accertamento della responsabilità penale dell'autore dei maltrattamenti: un ruolo sicuramente superiore a quello che la legge le riconosce e sul quale occorre oggi tornare a riflettere, anche alla luce delle precise indicazioni che emergono sul punto nella giurisprudenza delle Corti sovranazionali e in particolare della Corte Europea dei diritti dell'uomo²⁵.

4. Gli esiti dei procedimenti analizzati.

Come si è anticipato, obiettivo della ricerca era quello di verificare se attraverso la fattispecie delineata nell'art. 572 c.p. il nostro sistema penale sia effettivamente in grado di dare una risposta adeguata al fenomeno della violenza domestica quale emerge dalle denunce delle vittime: una sequenza, più o meno lunga nel tempo, di atti violenti, umiliazioni e sopraffazioni, spesso caratterizzata da una progressiva *escalation* nell'intensità e nella frequenza. Per questa ragione distingueremo gli esiti dei procedimenti analizzati a seconda che si sia arrivati o meno al riconoscimento della sussistenza del reato nel singolo caso concreto: figureranno quindi tra le "assoluzioni" – e non tra le condanne – anche quelle (poche) pronunce nelle quali l'imputato, assolto per il delitto di maltrattamenti in famiglia, sia stato tuttavia giudicato responsabile di un reato diverso, che nella maggior parte dei casi è quello di lesioni personali²⁶.

²⁴ La stragrande maggioranza dei procedimenti penali esaminati si sono avviati su denuncia della vittima (92 su 96).

²⁵ Sia consentito in proposito il rinvio a C. PECORELLA, *Sicurezza vs libertà? La risposta penale alle violenze sulle donne nel difficile equilibrio tra istanze repressive e interessi della vittima*, in www.penalecontemporaneo.it. Tra le pronunce della Corte di Strasburgo va ora ricordata anche *Talpis c. Italie* del 2 marzo 2017, riguardante un caso nel quale la mancata protezione da parte dello Stato dipendeva tra l'altro dalla ritrattazione da parte della vittima delle accuse nei confronti del marito in precedenza formulate nella denuncia.

²⁶ Ciò è avvenuto in 7 dei 10 casi nei quali vi è stata la condanna dell'imputato esclusivamente per un reato diverso da quello di maltrattamenti; negli altri casi ricorre, talvolta congiuntamente alle lesioni, il delitto di ingiuria (art. 594 c.p.), quello di minaccia (art. 612 c.p.) o di violazione di domicilio (art. 614 c.p.). In tutti questi casi la pena oscilla tra i 2 e i 9 mesi di reclusione, a seconda del numero di reati contestati; sempre sono state concesse le attenuanti generiche e ove possibile la pena è stata sospesa. La pena più bassa – 1


Dei 96 procedimenti analizzati sono solo 42 quelli conclusi con una sentenza di condanna (pari al 44,2% del campione); in 16 di essi il capo d'imputazione faceva riferimento solo all'art. 572 c.p., mentre negli altri casi quest'ultimo era contestato in continuazione con uno o più di quei reati per i quali la giurisprudenza ritiene configurabile il concorso: dalle (meno gravi) lesioni personali (art. 582 c.p.) alla (più grave) violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) tentata o consumata (5 casi)²⁷. Nei restanti 54 procedimenti vi sono state 33 sentenze di assoluzione (di cui 10 accompagnate dalla condanna per un altro reato) e 20 sentenze di non doversi procedere per estinzione del reato, essendo stato il fatto riqualificato in uno o più delitti procedibili a querela ed essendo intervenuta la rimessione di quest'ultima da parte della vittima; un ulteriore procedimento si è concluso con sentenza di non luogo a procedere in conseguenza della morte dell'imputato.

Alla luce della intensità e gravità dei maltrattamenti oggetto delle denunce che hanno dato avvio ai procedimenti esaminati, il numero relativamente esiguo delle sentenze di condanna induce a ritenere che l'applicazione dell'art. 572 c.p. nei casi di violenza domestica sia tutt'altro che scontata. Non è stato possibile, d'altra parte, individuare alcuna costante davvero significativa nelle pronunce di condanna rispetto a quelle di assoluzione, con riguardo almeno a quegli aspetti che in astratto possono far ritenere più grave e/o più verosimile la denuncia della vittima: i precedenti penali dell'imputato, la circostanza che vittime di violenza siano stati anche i figli, l'esistenza di precedenti denunce da parte della vittima²⁸.

mese di reclusione – è risultata dal patteggiamento di una pena per ingiuria e minaccia in continuazione con i fatti già oggetto di una precedente condanna a 2 anni e 1 mese (per direttissima) per maltrattamenti contro la stessa vittima, intervenuta lo stesso anno della denuncia presentata per i nuovi episodi violenti.

²⁷ Cfr. in proposito F. COPPI, *Maltrattamenti in famiglia*, Università di Perugia, 1979, p. 190 ss.; M. MIEDICO, *Commento all'art. 572*, in E. DOLCINI-G. GATTA (a cura di), *Codice penale commentato*, IV ed., Wolters Kluwer, 2015, tomo II, p. 2769 s.

²⁸ Egualmente distribuiti tra condanne e assoluzioni – ancorché percentualmente un poco più significativi rispetto alle condanne, che sono in numero inferiore rispetto alle assoluzioni per il reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p. (42 contro 54) – sono i casi in cui l'imputato avesse precedenti penali (17 tra le assoluzioni, 18 tra le condanne), così come quelli in cui la vittima avesse in precedenza presentato almeno una denuncia (20 tra le assoluzioni e 19 tra le condanne); lo stesso può dirsi rispetto alle richieste di aiuto, da parte di quest'ultima, a ospedali, forze dell'ordine, servizi sociali e centri antiviolenza (una eventualità che ricorre in 37 casi di assoluzione e in 35 casi di condanna), ovvero alla presenza della persona offesa in udienza, con conseguente sua audizione da parte del giudice (che ha avuto luogo in 45 casi sui 54 di assoluzione e in 30 casi sui 42 di condanna) o alla sua costituzione come parte civile (circostanza comunque poco frequente, che si riscontra in 16 casi tra le assoluzioni e in 13 casi tra le condanne).



Fonte: nostre elaborazioni su dati del Tribunale di Milano

Emerge tuttavia dal *grafico 4* la sicura influenza (anche se mai decisiva) di circostanze diverse che ricorrono con particolare frequenza nei casi di condanna – come la contumacia (*rectius*: l’assenza) dell’imputato (2 sole le sentenze di assoluzione, a fronte di 15 sentenze di condanna, nelle quali è presente questa situazione) – oppure tra le assoluzioni, trattandosi di un comportamento ‘riconciliante’ della vittima. Si consideri, infatti, che la rimessione della querela (spesso in udienza) è presente nella stragrande maggioranza dei casi di proscioglimento dell’imputato (34 casi, a fronte di 6 condanne) e che la ripresa della convivenza con il partner in precedenza denunciato, avvenuta prima dell’udienza dibattimentale in 14 casi sui 96 complessivi, è coincisa solo in 3 casi con la pronuncia di una sentenza di condanna.


Prima di esaminare più da vicino le ragioni che hanno impedito di ravvisare gli estremi del reato in esame nella maggioranza dei casi portati a conoscenza dell’autorità giudiziaria, diamo uno sguardo alle conseguenze che ha comportato invece il riconoscimento della sua sussistenza nel caso concreto.

Considerando le sentenze di condanna nel loro complesso, senza distinguere a seconda che il delitto di maltrattamenti sia stato giudicato da solo o in concorso con altri reati, la pena più frequentemente inflitta (36 casi su 42) è pari o superiore al minimo edittale allora previsto dall’art. 572 c.p. e quindi solo in una piccola percentuale risulta inferiore a 1 anno²⁹. In particolare, e lasciando da parte i 4 casi nei quali la pena ha oltrepassato (talvolta abbondantemente) i 5 anni di reclusione per l’incidenza che ha avuto, *ex art. 81 c.p.*, il rigoroso trattamento sanzionatorio previsto

²⁹ Una pena inferiore a 1 anno si è avuta non solo in 4 casi nei quali l’imputato è stato condannato per il solo delitto di maltrattamenti (che prevedeva la reclusione pari a un anno come minimo della pena), ma anche in 2 casi nei quali tale reato concorreva con quello di lesioni personali aggravate: uno di questi è l’unico in cui si sia arrivati a una sentenza di condanna nonostante la vittima sia risultata irreperibile; l’altro era uno di quelli nei quali il rapporto tra le parti si era ristabilito, con la ripresa della convivenza.

per la violenza sessuale³⁰, laddove la condanna abbia riguardato il solo delitto di maltrattamenti la pena si è attestata in prevalenza (9 casi su 16) in misura pari o inferiore a 1 anno di reclusione (con 7 casi nei quali invece ha oscillato tra 1 anno e 10 mesi e 2 anni e 4 mesi), mentre in presenza di un concorso di reati tale pena è stata quasi sempre superiore a 1 anno (così in 18 casi su 22, di cui in 7 casi pari o superiore ai 2 anni).

Nel *grafico 5* è rappresentata la distribuzione delle pene inflitte (in mesi) a seconda della nazionalità dell'imputato: l'incrocio dei dati consente di evidenziare una percentuale sensibilmente più elevata di condannati stranieri rispetto agli italiani (27 su 42, pari quasi ai 2/3), ai quali tuttavia sono state inflitte, in proporzione, pene di minore gravità rispetto a quelle inflitte all'altra metà del campione.



Fonte: nostre elaborazioni su dati del Tribunale di Milano

Come si può notare, il rapporto tra le diverse fasce di gravità nelle quali sono state raggruppate le pene ha per gli stranieri un andamento inverso a quello dei condannati italiani, con una percentuale più elevata di pene di bassa entità. Considerando che vi è una tendenziale correlazione tra la gravità dei maltrattamenti realizzati e l'entità della pena inflitta, questa diversità nel trattamento sanzionatorio dei due gruppi di imputati appare coerente con la diversa durata dei maltrattamenti denunciati, rispettivamente, dalle donne straniere e da quelle italiane (v. *supra*, grafico 2): le differenze più significative si riscontrano infatti nello scarso numero di italiane che denunciano maltrattamenti di durata tra 1 e 2 anni, rispetto alle straniere, e nella più elevata percentuale di maltrattamenti pari o superiori ai 2 e ai 5 anni tra le donne italiane. Una conclusione che pare confermata dal fatto che, come si è visto, più dell'80% delle coppie è della stessa nazionalità.

³⁰ In questi casi, nei quali tra l'altro vi è la competenza dell'organo collegiale, vi sono state due condanne alla pena della reclusione per 9 anni (entrambe ridotte in appello a 6 anni circa), una per 8 anni e una per 5 anni e 6 mesi (ridotta in appello a 2 anni e 2 mesi). In un altro caso invece l'imputato, dopo aver chiesto il giudizio immediato, ha patteggiato una pena di 3 anni di reclusione.

Con riguardo invece alla diversità numerica delle condanne tra italiani e stranieri, una possibile spiegazione può cogliersi nel fatto che sono soprattutto imputati stranieri quelli risultati contumaci e/o irreperibili (13 su un totale di 15), con i quali è possibile che il difensore non abbia potuto concordare un'adeguata strategia difensiva e dai quali comunque il giudice non ha potuto ascoltare in udienza una versione dei fatti diversa da quella narrata dalla vittima, in grado di minarne l'attendibilità o, al contrario, volta a sollecitare una riconciliazione con lei³¹. E' anche verosimile ritenere, d'altra parte, che l'imputato straniero, quasi sempre in situazioni di emarginazione, abbia investito meno risorse nella propria difesa, di quanto abbiano invece potuto fare gli imputati italiani.

Più che l'entità delle pene inflitte – sulle quali ogni giudizio sarebbe azzardato e rischierebbe comunque di collocare la nostra indagine in un'ottica giustizialista che ci è invece estranea – interessano però le motivazioni espresse nella sentenza a sostegno delle scelte effettuate dal giudice in sede di commisurazione della pena in senso lato. In gran parte dei casi (27 su 42), infatti, un impatto significativo su quelle pene ha avuto la concessione delle circostanze attenuanti generiche che, quando non sono servite a bilanciare gli effetti di una o più delle circostanze aggravanti contestate (ad es. quella dell'ubriachezza abituale *ex art. 94 c.p.* o della recidiva), hanno portato per lo più alla diminuzione di un terzo della pena base individuata dal giudice, essendo state applicate nella loro massima estensione (rispetto peraltro a pene commisurate inizialmente in misura decisamente superiore al minimo edittale previsto per il reato)³².

Volendo dare uno sguardo alle ragioni che hanno portato al riconoscimento delle attenuanti generiche nei singoli casi, così come esplicitate dal giudice nella sentenza³³, si nota che esse si basano per lo più sull'apprezzamento di uno di questi aspetti: il comportamento processuale dell'imputato, che si è sottoposto ad esame in dibattimento o che, per il tramite del suo avvocato, ha consentito all'acquisizione degli atti del fascicolo del Pubblico Ministero, permettendo così una definizione più rapida del procedimento; la particolare condizione di debolezza dell'imputato, trovatosi ad affrontare una situazione di difficoltà lavorativa o di salute, oppure una "elevata conflittualità di coppia" che non ha saputo gestire, talvolta anche per le sue "radici culturali"; l'incensuratezza dell'imputato, unita al suo essere "irreperibile al di fuori dell'ambiente domestico/familiare".

Senza volere entrare nel merito di valutazioni soggettive meritevoli del più ampio rispetto e comunque non controvertibili, può tuttavia esprimersi qualche perplessità sul messaggio che viene dato all'imputato (per non dire alla generalità dei consociati) da quest'ultima motivazione: un messaggio poco in linea con la lotta contro

³¹ Si noti che solo in due casi nei quali l'imputato era irreperibile si è pervenuti all'assoluzione: in un caso, peraltro, irreperibile è risultata anche la vittima (si trattava di una coppia di cittadini rom, residente all'epoca dei fatti in un campo nomadi).

³² In nessuno dei 7 casi giudicati con il rito direttissimo sono state riconosciute le attenuanti generiche, neanche nell'unico caso di patteggiamento.

³³ Solo in 8 sentenze su 42 non si rinviene alcuna motivazione delle ragioni che hanno indotto il giudice a ritenere sussistenti tali circostanze.

la violenza domestica – espressione della più ampia violenza di genere – che lo Stato persegue anche attraverso le sentenze di condanna per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi³⁴. In questa prospettiva infatti la violenza che si esercita solo ed esclusivamente nel contesto familiare, nei confronti della propria compagna, dovrebbe risultare particolarmente riprovevole, proprio perché maggiormente connotata da stereotipi di genere, rispetto a quella che sia espressione di una personalità generalmente aggressiva e litigiosa. Nessun biasimo può certo farsi all'autore dei maltrattamenti per il fatto di avere un comportamento rispettoso delle regole e delle persone al di fuori della famiglia, ma parimenti nessun merito dovrebbe essergli riconosciuto per questo suo comportamento. Sono del resto proprio questi i casi nei quali la violenza domestica risulta più difficile da intercettare, perché nascosta agli occhi di parenti, amici e conoscenti, che non hanno alcun motivo per immaginare che cosa accade fra le mura domestiche.

Al pari delle circostanze attenuanti generiche, anche la sospensione condizionale della pena è stata concessa con molta frequenza: in 20 casi (di cui 15 congiuntamente con le attenuanti generiche) sui 24 nei quali era astrattamente concedibile per l'entità della pena inflitta e l'assenza di precedenti condanne ostative³⁵. Tra le ragioni che giustificano la decisione di sospendere la pena, e quindi una prognosi favorevole sulla astensione in futuro dalla commissione di nuovi reati da parte dell'imputato, oltre alla assenza di precedenti penali (6 casi) o all'avvio di un percorso di cura volto a rimuovere le cause dell'aggressività (solo 2 casi), ricorre spesso la circostanza della avvenuta rottura della relazione con la vittima e l'assenza di ulteriori condotte aggressive nei suoi confronti nel periodo intercorso tra la denuncia e la celebrazione del processo. Così ad esempio si esprime il giudice in una sentenza con la quale condanna un imputato italiano, irreperibile al pari della moglie, alla pena di 9 mesi di reclusione per il reato di maltrattamenti in continuazione con quello di lesioni:

“lo stato di sostanziale irreperibilità dell'imputato maturato fin dal momento del suo allontanamento dall'abitazione familiare avvenuto in occasione dell'aggressione [...] rende anche inattuale, seppur doverosa, la risposta sanzionatoria che può pertanto essere applicata in misura contenuta anche in relazione al non particolarmente lungo clima di violenza domestica imposto dall'agente [inferiore a 1 anno]. La rottura del legame relazionale fra le parti e l'effettivo stato di incensuratezza sono fattori che consentono la formulazione di una prognosi comportamentale favorevole tale da consentire la concessione dei doppi benefici di legge”.

³⁴ Si noti tra l'altro che, mettendo in evidenza il fatto che la violenza è esercitata solo all'interno della relazione di coppia, si potrebbe anche insinuare il dubbio che sia la vittima a provocare tale violenza da parte del partner altrimenti “irreperibile”.

³⁵ In uno di questi casi la sospensione condizionale era stata negata dal giudice in primo grado, ma è stata poi concessa in sede di appello, in considerazione della condotta rispettosa della legge penale tenuta nel frattempo dall'imputato.

Motivazioni di questo tipo tradiscono a ben vedere una visione della violenza domestica come fenomeno che riguarda solo la coppia di persone entro la quale si è manifestato (pur essendo il delitto commesso procedibile d'ufficio), tanto da far ritenere che una volta interrotta la relazione affettiva tra di esse il problema sia risolto e l'intervento del diritto penale, benché "doveroso", sia sostanzialmente sbagliato o quantomeno inutile. Tuttavia, proprio la presenza, all'interno dello stesso campione esaminato, di imputati che erano già stati condannati – e con pena sospesa – per il delitto di maltrattamenti (o di lesioni personali) nei confronti di una partner precedente mostra quanto errata sia questa visione: il retroterra culturale sul quale poggia tale tipo di violenza consente di prevedere che essa costituirà con molta probabilità la modalità tipica di reazione ai momenti di difficoltà vissuti con ulteriori, future partner, fino a quando l'agente non sia indotto a riflettere sulla intollerabilità di quel comportamento, in quanto gravemente lesivo della dignità oltre che della integrità fisica e psichica della donna che ne è vittima³⁶. In questo senso la sentenza di condanna – come del resto l'intero procedimento penale – potrebbe dare l'avvio a quella riflessione se da essa il condannato potesse percepire un qualche messaggio chiaro sul disvalore della sua condotta, indipendentemente da quale sia la pena concretamente inflitta.

Ancor meno 'educative' appaiono quelle sentenze nelle quali l'imputato, assolto per il delitto di maltrattamenti, è stato invece condannato per uno (o più) di quei reati nei quali si traduce la violenza domestica (lesioni personali, percosse, minaccia, ingiuria, violazione di domicilio)³⁷, già presenti nell'originario capo di imputazione (è il caso delle lesioni e della violazione di domicilio) oppure frutto di una riqualificazione del fatto. In questi casi non solo viene negato il contesto intrinsecamente violento nel quale i singoli episodi di aggressione sono stati collocati nella ricostruzione che ne ha fatto la vittima, ma si perviene anche a una sanzione irrisoria, considerata la pressoché costante concessione delle circostanze attenuanti generiche (nel 99% dei casi)³⁸. Le pene

³⁶ Cfr. in proposito F. COPPI, *op. ult. cit.*, per il quale "i maltrattamenti inflitti al familiare costituiscono molto più che un'offesa alla sua integrità fisica o psichica, molto più di una violenta sopraffazione e di una dolorosa vessazione. Essi impediscono che la personalità della vittima possa positivamente formarsi e arricchirsi secondo quanto consentirebbe un sereno svolgimento dei rapporti familiari; e lo snaturamento del rapporto, a seguito del quale un coniuge maltratta l'altro (...), si risolve nell'offesa del valore della persona umana, che nell'ambito della famiglia dovrebbe trovare invece, e da parte degli altri membri, il primo riconoscimento e la più gelosa tutela" (p. 227 ss.); per questa ragione la disposizione contenuta nell'art. 572 c.p. avrebbe trovato più corretta collocazione tra i delitti contro la personalità individuale – anziché tra quelli contro la famiglia – non essendo quest'ultima l'oggetto della tutela penale, bensì la *personalità della vittima* che di essa faccia parte (p. 230) (corsivo aggiunto).

³⁷ Dei dieci casi nei quali il procedimento, avviato per il delitto di cui all'art. 572 c.p., ha avuto questo esito si può escludere un caso nel quale, con una sentenza di patteggiamento, l'imputato è stato condannato a 1 mese di reclusione per minaccia e ingiuria in continuazione con il reato di maltrattamenti sul quale era intervenuta una sentenza di condanna definitiva del Tribunale di Milano pochi mesi dopo la (nuova) denuncia presentata dalla vittima.

³⁸ In un solo caso tali circostanze sono state negate dal giudice per l'esistenza di due precedenti penali per il medesimo reato di lesioni personali, nel corso dei 5 anni precedenti. Quanto alle ragioni sottostanti il riconoscimento delle attenuanti generiche, esse sono simili a quelle in precedenza richiamate: il corretto

inflitte che, a parte i casi estremi rappresentati, nel minimo, da 50 euro di multa per minaccia (art. 612 c.p.) e, nel massimo, da 1 anno di reclusione per violazione di domicilio (art. 614 c.p.), si attestano mediamente intorno ai 4 mesi di reclusione, sono state tutte sospese condizionalmente – salvo precedenti condanne ostantive (4 casi su 10) – vuoi per l'incensuratezza dell'imputato, vuoi per il mancato riconoscimento del beneficio in occasione di precedenti condanne, risalenti nel tempo o comunque ritenute non significative rispetto al nuovo reato oggetto di giudizio. Anche in questi casi, come in tutti i casi di condanna prima considerati, la risposta dell'ordinamento è destinata a cadere nel vuoto: nulla è stato disposto in alternativa alla esecuzione della pena sospesa, neanche quel lavoro a favore della collettività al quale, se il condannato non si oppone, la sospensione condizionale avrebbe potuto essere subordinata *ex art. 165 c.p.*³⁹.

5. Il labile confine tra la conflittualità di coppia e i maltrattamenti.


Come si è anticipato, in 53 casi sui 96 considerati i giudici non hanno ravvisato gli estremi del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), pervenendo all'assoluzione dell'imputato (23 casi) o alla sua condanna per un reato di minore gravità procedibile a querela (10 casi) oppure a una dichiarazione di non doversi procedere per estinzione di quel reato minore – in cui il fatto di maltrattamenti era stato riqualificato – in seguito alla remissione della querela (19 casi).

Tutti questi casi, pur nella diversità degli esiti che hanno avuto, forniscono indicazioni preziose per individuare i limiti che incontra l'applicazione del delitto di maltrattamenti nei processi per violenza domestica, anche se qualche dubbio in proposito nasce dalla constatazione che la maggior parte delle sentenze di assoluzione (14 su 23) ha riguardato procedimenti nei quali la vittima aveva rimesso la querela, determinando tra l'altro l'estinzione del reato di lesioni personali, che fosse stato originariamente contestato in concorso con quello di maltrattamenti. Allo stesso modo, la percentuale relativamente alta di procedimenti conclusi con una sentenza di non doversi procedere in presenza della remissione della querela induce a chiedersi se davvero mancassero nel caso concreto gli estremi del reato più grave oppure se la riqualificazione del fatto non abbia rappresentato un *escamotage* per concludere un procedimento avvertito dal giudice come non più in sintonia con l'aspettativa della vittima, se non addirittura controproducente alla luce dell'equilibrio nel frattempo

comportamento processuale dell'imputato, la sua condizione di marginalità sociale e, solo in un caso, il suo ravvedimento.

³⁹ Ben più significativa sarebbe la possibilità per il giudice di subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena (magari di entità anche superiore a quella attualmente consentita) alla partecipazione del condannato a un percorso per l'uscita dalla dipendenza dall'alcol o dalla droga, oppure a un "programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio", al quale oggi fa oggi riferimento l'art. 282-*quater* c.p.p. ma solo ai fini della revoca o della sostituzione di una misura cautelare *ex art. 299, comma 2-bis c.p.p.*

raggiunto dalle parti nei loro rapporti. Indicazioni interessanti in proposito offre l'analisi della distribuzione nel tempo delle remissioni della querela, a seconda del tempo intercorso tra la presentazione della denuncia e la prima udienza del procedimento penale ad essa conseguente.



Fonte: nostre elaborazioni su dati del Tribunale di Milano

Come si può notare nel *grafico 6*, la remissione della querela – che si accompagna in misura decisamente prevalente a una sentenza di assoluzione o di proscioglimento – interviene per lo più nei casi nei quali la prima (e spesso unica) udienza nella quale la vittima viene sentita dal giudice si è svolta a distanza di almeno 1 anno dal giorno della denuncia: un arco temporale che consente di rendere irreversibile la fine del rapporto affettivo, di solito già segnata dalla decisione della vittima di rivolgersi alla giustizia penale, o comunque di arrivare a modalità serene di frequentazione tra i partner, quando ci sono figli minori da accudire. In entrambe queste eventualità – cui si può aggiungere quella nella quale la donna si è resa irreperibile (4 casi tra le assoluzioni) oppure, pur presente in udienza, ritratta integralmente le dichiarazioni precedentemente rese al momento della denuncia (2 casi) – è verosimile ritenere che l'affermazione della responsabilità penale del partner per il comportamento violento in passato realizzato possa non presentare più alcun interesse agli occhi della vittima, che pure in passato aveva ritenuto necessario fare ricorso alla giustizia penale.

Passando comunque a considerare le ragioni per le quali i giudici non hanno ritenuto integrati nel singolo caso concreto gli estremi del delitto di maltrattamenti, pervenendo alla riqualificazione del fatto o ad una sentenza di assoluzione, si nota come la difficoltà principale incontrata riguardasse la possibilità di considerare collegati tra loro i diversi episodi violenti denunciati dalla vittima – e quasi sempre comprovati da un referto medico nel caso di lesioni personali –, in quanto espressione della sottoposizione della donna ad un regime di vita oggettivamente vessatorio. Una difficoltà che si sarebbe comunque riflessa sul piano dell'accertamento dell'elemento soggettivo del reato, non essendo possibile individuare un "dolo unitario volto alla

sopraffazione della persona offesa”⁴⁰ rispetto a comportamenti che non sembravano realizzare “una serie continua di vessazioni”.

Ad escludere l’abitudine della condotta – requisito essenziale della fattispecie in esame – si perviene talvolta sulla base della concentrazione nel tempo del comportamento violento (per la brevità del rapporto affettivo intercorso tra le parti e/o per la tempestività della denuncia presentata dalla vittima), talaltra per la sua episodicità nel contesto di una convivenza di lunga durata e in assenza di precedenti denunce. E’ questo per lo più il caso che si riscontra in presenza di un “affievolimento del rapporto sentimentale” tra le parti, che genera forti tensioni familiari quando la donna manifesta il desiderio di separarsi: la violenza esercitata in questi casi sarebbe riconducibile a improvvisi “stati d’ira” dell’uomo che, oltre ad essere occasionali, sarebbero comunque frutto “di un dolo d’impeto, incompatibile con il dolo – generico ma unitario – richiesto per l’integrazione della fattispecie”. Caratteristiche che non si ravvisano invece in quei casi – conclusi con una sentenza di condanna – nei quali la donna sopporta per un tempo più o meno lungo analoghi scatti d’ira del compagno, che non dipendono tuttavia dalla prospettata fine della relazione ma sono riconducibili – come (ahimé) si legge nei capi di imputazione – a una sua “immotivata” o “ossessiva ed ingiustificata” gelosia ovvero a “inesistenti motivazioni dovute alla sua cieca gelosia” e che sono peraltro accompagnati dalla instaurazione “tra le pareti domestiche di un clima di aggressività, conflitto ed isolamento” che rende la convivenza insostenibile.

Il confronto tra le due situazioni, oggetto di differente giudizio nelle valutazioni dei giudici eppure così simili per le dinamiche aggressive che le hanno caratterizzate e che le vittime descrivono nelle denunce, dichiarandosi non più in grado di sopportarle, consente di far emergere un elemento che viene ritenuto fondamentale per la sussistenza del reato di maltrattamenti: benché non sia un requisito espresso della fattispecie, lo stato di sottomissione (anche “non totale”, come alcuni giudici si premurano di precisare) o comunque di soggezione della donna viene ritenuto indispensabile perché si possa configurare quel “regime di vita dolorosamente vessatorio”, “quello stato di avvilito della persona offesa” da cui dipende la consumazione del reato⁴¹. Non vi sarebbero dunque maltrattamenti penalmente

⁴⁰ La formula costantemente usata dalla giurisprudenza per individuare l’elemento soggettivo del reato di maltrattamenti appare tuttavia equivoca, perché sembra richiedere che l’agente si sia rappresentato il disvalore del fatto sin dal compimento della prima azione violenta che, unita alle successive, ha poi dato vita al reato; per una critica a questa lettura del dolo del reato di maltrattamenti – già diffusasi nel corso degli anni ‘60 – perché in contrasto con quanto ritenuto necessario per i reati abituali, cfr. F. COPPI, *op. ult. cit.*, 276 ss., secondo il quale “Importante è che nello sviluppo di queste azioni coscientemente e volontariamente ripetute il soggetto agente, raffigurandosi la reiterazione di cui è artefice, ne colga il disvalore legato appunto alla loro ripetizione, se ne rappresenti l’incidenza sulla personalità della vittima e, ciononostante compia nuove azioni, volendo ormai, o comunque accettando, la verifica dell’evento [la degradazione della personalità della vittima] nel suo puntuale e tipico disvalore”.

⁴¹ Anche questa lettura della fattispecie risulta risalente (come quella in tema di dolo: v. *retro*, nota 39) e sembra dipendere dallo sforzo della dottrina di “postulare sempre l’esistenza di uno stato di soggezione della vittima al reo allo scopo di trovare per questa via una unitaria ragione di tutela verso tutte le possibili categorie di soggetti passivi del reato e di individuare poi l’oggetto del reato nell’interesse della parte più debole del rapporto a non essere sopraffatto”: così F. COPPI, *op. ult. cit.*, p. 228, per il quale invece

rilevanti ai sensi dell'art. 572 c.p. quando la vittima, che pure ha subito le violenze fisiche e psicologiche del partner, appare in grado, per carattere o per cultura, di reagire alla sopraffazione subita e di prospettarsi possibili vie di fuga dalla relazione, come ad esempio la sua definitiva interruzione e/o la denuncia dell'uomo. In questi casi, infatti, il clima violento denunciato dalla donna viene per lo più ricondotto a una mera "conflittualità di coppia", nella quale "le offese e le umiliazioni sono reciproche, pur se di diverso peso e gravità", sì che non possa dirsi "che vi sia un soggetto che maltratta ed uno che è maltrattato"⁴² e sia quindi "difficile stabilire i ruoli di vittima e carnefice"⁴³.

Benché almeno in una occasione la Cassazione abbia chiarito che il reato di maltrattamenti può realizzarsi "anche in un contesto familiare di reciproca insofferenza e intollerabilità", qualora venga meno "il rispetto delle regole di civile convivenza e della dignità fisica e morale della persona"⁴⁴, la circostanza che la donna abbia una capacità di resistenza e di reazione - "ma soprattutto di azione autonoma" - viene assunta in diversi casi a dimostrazione della insussistenza del reato, sottolineandosi, ad esempio, la "*personalità [niente] affatto remissiva*" della vittima, che in una determinata occasione "*ha colpito il [partner] alle braccia, provocandogli gli ematomi di cui al referto medico*", oppure l'*"approccio al partner reattivo e tutt'altro che subordinato"*, che rende inspiegabile il fatto che la vittima non abbia mai denunciato gli episodi

lo stato di soggezione di una parte verso l'altra "non è né necessario né costante nella struttura dei vari rapporti assunti dalla norma come presupposti del fatto punibile"; nell'ipotesi specifica del maltrattamento da parte del coniuge, infatti, "viene meno quel rispetto dell'altrui dignità, risulta delusa quell'aspirazione a formare la propria personalità nel quadro della relazione familiare che sono alla base dei rapporti di famiglia" (p. 229).

⁴² In questi stessi termini, Cass. VI, 20 gennaio 2009, n. 9531, in *Diritto & Giustizia online*, 2009.

⁴³ Nel medesimo senso, tra le tante, v. Cass. VI, 12 marzo 2010 n. 25138, in *Diritto & Giustizia online*, 2010, 393 ss. con nota critica di P. PALERMO, che ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna per insussistenza del fatto, accogliendo il motivo del ricorso, secondo il quale la vittima "per ammissione della stessa di carattere forte, non era intimorita dalla condotta del marito", e ricostruendo quindi la condizione psicologica della donna come quella di una persona "scossa ... esasperata ... molto carica emotivamente"; Cass. VI, 13 novembre 2015, n. 5258, in *Diritto & Giustizia*, 2016, n. 8, 43 s. con nota di A. GASPARRE, che ha escluso la sussistenza del reato, ravvisando piuttosto "accesa conflittualità, tensione e radicata contrapposizione" tra i due coniugi, "dotati entrambi di un livello di formazione professionale, cultura, condizioni sociali ed economiche ben superiori alla media" (lui era un notaio, lei un'avvocata), ed evidenziando in particolare come il comportamento della moglie, caratterizzato da una "costante capacità reattiva" (di fronte al "temperamento irascibile e non incline alla moderazione dell'imputato, i suoi accessi di collera anche a fronte del più banale contrattempo, il ricorso a toni di particolare veemenza ed i comportamenti spesso trasmodanti nella maleducazione") e non da un "supino atteggiamento rispetto alle intemperanze anche verbali del marito", rendesse impossibile ravvisare una sua "passiva soggezione" nei confronti del marito.

⁴⁴ Il riferimento è a Cass. VI, 27 maggio 2008, n. 35862, in *Guida dir.*, 2008, 42, 97, che ha ritenuto in astratto compatibile con il reato la circostanza attenuante della provocazione, negando che in sua presenza il reato venga meno, perché anche in un "clima di reciproca insofferenza e intollerabilità" la situazione "deve essere comunque gestita con equilibrio, nel rispetto delle regole di civile convivenza e della dignità fisica e morale della persona"; v. anche Cass. VI, 4 marzo 1996, n. 4015, in *Cass. pen.* 1997, 1005, secondo la quale l'art. 572 c.p. è diretto alla tutela di una "normale tollerabilità della convivenza, nel reprimere l'abituale attentato alla dignità e al decoro della persona".

aggressivi subito nel corso di 8 anni di convivenza, “*essendo persona evidentemente capace di tutelare i suoi diritti*”⁴⁵ (si noti che l'imputato non aveva esitato a rivendicare davanti ai Carabinieri il “diritto di picchiare” sua moglie come, a suo dire, era pacificamente riconosciuto nel suo Paese di origine, il Perù). Sono del resto questi i casi nei quali, non essendo la vittima ritornata sui suoi passi attraverso la remissione della querela, il procedimento si è concluso con la condanna a pochi mesi di reclusione (per lo più con la sospensione condizionale) per uno o più reati procedibili a querela (*in primis* quello di lesioni personali), dei quali nel procedimento era stata accertata la sussistenza.

6. Considerazioni conclusive.

L'indagine svolta presso il Tribunale di Milano, oltre ad aver fornito uno spaccato del fenomeno della violenza nella relazione di coppia, quale emerge dalle aule di giustizia, ha messo in evidenza come la fattispecie di maltrattamenti tra familiari e conviventi (art. 572 c.p.) sia in grado di coglierne solo in parte il disvalore: in base all'interpretazione più diffusa nella giurisprudenza, anche di legittimità, questo reato può realizzarsi solo in contesti nei quali l'uomo – per quel che qui più interessa e che corrisponde alla stragrande maggioranza dei casi – si trovi ad esercitare una posizione di potere, di dominio sulla donna, tanto da renderla incapace di reagire e di sottrarsi all'abuso che di quel potere venga fatto ai suoi danni (“*abuso di posizione dominante*”, da un lato e “*passiva soggezione*” dall'altro, nel linguaggio delle sentenze). Un contesto che, all'interno del campione considerato, è stato riscontrato soprattutto nelle coppie di nazionalità straniera, caratterizzate da forti condizioni di marginalità e di disagio socio-culturale (e tra le quali, infatti, la percentuale di condanne è del 43,9%, a fronte del 37,8% che si registra tra le coppie italiane), e ancor di più nelle coppie miste, in particolare laddove sia la donna ad essere di nazionalità straniera (tra le coppie miste la percentuale di condanne è del 56,3%)⁴⁶.

Al di fuori questi casi, e tralasciando ogni considerazione sulle ragioni di altro tipo che possono aver fatto propendere i giudici per l'assoluzione in situazioni nelle quali pure i comportamenti offensivi denunciati dalla vittima potevano essere espressione di uno squilibrio di potere tra i partner, la violenza domestica non risulta riconducibile alla disposizione di cui all'art. 572 c.p., contrariamente a quanto comunemente si creda: può trattarsi di casi nei quali la vittima sia più attrezzata, socialmente o culturalmente, tanto da rispondere – o da essere in condizione di rispondere – alla violenza ripetuta, eventualmente interrompendo la relazione, ma anche di casi nei quali, per una ragione qualsiasi, diversa dalla soggezione e/o dalla sottomissione, la donna abbia sopportato un clima familiare offensivo e umiliante protrattosi per un tempo anche lungo. La rilevanza penale di quei comportamenti che

⁴⁵ La donna, come il marito, nel paese di origine era un'agente di polizia.

⁴⁶ Questo dato trova un sostanziale riscontro nei risultati dell'ultima indagine ISTAT (v. *retro*, § 1), che hanno evidenziato come le donne straniere siano aggredite dai loro partner con maggiore frequenza e in modo più violento rispetto alle donne italiane.

la donna decida di denunciare, avendo esaurito la sua capacità di sopportazione, sarà da ricercare nelle diverse figure di reato che essi (*rectius*: alcuni di essi), singolarmente considerati, potranno avere integrato: quella delle percosse (art. 581 c.p.), delle lesioni personali (di solito lievissime, *ex art.* 582, comma 2, c.p.) e della minaccia (art. 612 c.p.), secondo quanto emerge per lo più dalle denunce presentate⁴⁷.

L'applicazione di queste disposizioni – incapaci di cogliere il diverso significato che ciascuno di quei reati ha assunto per il fatto di essere stato commesso fra le pareti domestiche e inadeguate rispetto alla molteplicità dei comportamenti umilianti e delle sopraffazioni nei quali si traduce la violenza nella relazione di coppia – è peraltro subordinata alla querela della persona offesa, la quale, come si è visto, fatica non solo a sporgere denuncia nei confronti del proprio partner, spesso padre dei suoi figli, ma anche a persistere nella richiesta di giustizia una volta cessata la violenza e, di solito, anche la convivenza, essendosi intrapresa una nuova esistenza.

Sottratta all'ambito di operatività del reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, la violenza domestica rischia dunque di diventare ancora più invisibile nelle aule di tribunale, considerando l'influenza che le campagne di sensibilizzazione e prevenzione, organizzate su più fronti, finiranno per esercitare sulla capacità delle donne di reagire, e in tempi più rapidi, alla violenza dei loro partner. Nell'attesa di una futura e auspicabile riforma dei reati contro la persona – tra i quali sarebbe opportuno che trovasse spazio anche una specifica fattispecie di violenza domestica e in particolare di violenza nella relazione di coppia, che ne costituisce, come si è detto, la manifestazione principale e più allarmante –, qualche riflessione meriterebbe oggi l'idea di introdurre la procedibilità d'ufficio per quei reati 'minori' nei quali si traduce questo tipo di violenza, allorché siano commessi nell'ambito di una relazione affettiva: una soluzione che avrebbe anche il vantaggio di rendere facilmente misurabile l'incidenza del fenomeno, qualora tali nuove ipotesi fossero opportunamente differenziate sul piano normativo rispetto a quelle 'comuni', procedibili a querela. La battaglia – essenzialmente culturale – che stiamo conducendo contro la violenza domestica (espressione del più ampio fenomeno della violenza di genere) rischia infatti di essere una battaglia contro i mulini a vento se viene subordinata alla volontà (almeno apparente) delle vittime: questo ci insegna la storia – con l'abolizione della punibilità a querela del delitto di maltrattamenti nel caso in cui vittima ne sia il coniuge⁴⁸ – e questo ci viene richiesto sul piano internazionale affinché il procedimento penale, per uno qualsiasi dei diversi reati nei quali si può tradurre la violenza sulle donne, non si interrompa qualora *“la vittima dovesse ritrattare l'accusa o ritirare la denuncia”* (art. 55 della Convenzione di Istanbul)⁴⁹.

⁴⁷ Nei procedimenti oggetto del campione analizzato compariva spesso anche il reato di ingiuria, che però risulta oggi depenalizzato in forza dell'art. 1 del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, che per tale condotta prevede una sanzione pecuniaria *civile* da 100 a 8000 euro, ovvero da 200 a 12.000 euro nelle ipotesi aggravate.

⁴⁸ Su questa, che fu una delle novità inserite dal codice Rocco nella disciplina dei maltrattamenti in famiglia, cfr. F. Coppi, *op. cit.*, p.128.

⁴⁹ Diffusamente sul punto, C. PECORELLA, *op.cit.*